



# Comune di Bastia Mondovì

(Provincia di Cuneo)

## Ordinanza n. 05/2008

Prot. n. 1407

### IL SINDACO

Visti:

la Legge n. 987 del 18/06/1931, *Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari*;

l'art. 54 c. 2 del D. Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

il D.M. n. 32442 31/05/2000, *Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite*;

la Direttiva UE n. 89 del 28/11/2002 del Consiglio, *Modifiche alla direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità*;

il D. Lgs n. 214 del 19/08/2005, *Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*;

la D.D. del 21 MAGGIO 2008, n. 309, Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale 31-5-2000;

il Regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/06/1957 e s.m.i.;

CONSIDERATI i gravi danni economici a carico dei viticoltori, e indirettamente di tutta la collettività;

### ORDINA

#### Art. 1

1. Ai proprietari e/o possessori a qualunque titolo (compresi gli hobbysti), di vigneti abbandonati o terreni incolti ex-vigneto, di provvedere tempestivamente all'estirpazione e alla ripulitura dei fondi medesimi, nei quali possono svilupparsi pericolosi focolai di infezione e di trasmissione di Flavescenza Dorata, attraverso la proliferazione dell'insetto vettore.
2. Ai possessori e/o conduttori a qualunque titolo di vigneti di estirpare, al momento del riconoscimento, le viti che presentano sintomi di Flavescenza Dorata - in osservanza alle disposizioni ed alle deroghe previste dalla DD 21-5-2008 – n°309

#### Art. 2

Ai proprietari e/o possessori o conduttori, a qualunque titolo (compresi gli hobbysti), di terreni incolti, confinanti con vigneti, di tenere puliti i medesimi, provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento di m 5 (metri cinque) dal confine della superficie vitata.

### **Art. 3**

Ai proprietari e/o possessori o conduttori, a qualunque titolo, (compresi gli hobbysti), di vigneti, di provvedere tempestivamente ai trattamenti insetticidi secondo tempi e modalità che verranno indicati nel corso della stagione vegetativa, con appositi bollettini, pubblicati e affissi - comunque consultabili presso il Comune o le Organizzazioni di Categoria Agricole

### **Art. 4**

A chiunque abbia notizia del mancato rispetto di una o più delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, di darne comunicazione al Comune, che informa, per gli adempimenti di competenza, il servizio agricoltura della Provincia di Cuneo e il Settore Fitosanitario Regionale.

## **AVVISA**

- che l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio delle attività ordinate agli artt. 1, 2 e 3, con addebito al trasgressore delle conseguenti spese;
- che in caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, gli inadempienti verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 500 codice penale (*Art. 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali – "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
- *Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire duecentomila a quattro milioni.*
- che il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza determinerà la segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale al Servizio Fitosanitario Regionale, per l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214 del 2005.
- che la Legge regionale 3/8/98, n. 20 prevede alcuni accorgimenti per i trattamenti al fine di preservare le api e gli altri insetti pronubi: il divieto trattamenti insetticidi in fioritura; lo sfalcio e l'appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi; di evitare fenomeni di deriva e quindi di non trattare in presenza di vento.

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio e nei luoghi di pubblica affissione.

L'Amministrazione Comunale per garantire il rispetto della presente ordinanza si avvarrà della collaborazione e del supporto di organismi tecnici pubblici e privati del settore e dell'attività di vigilanza svolta dal Corpo Forestale dello Stato.

Dalla sede Municipale, lì 26/06/2008

IL SINDACO  
(ELLADI RINALDO)  
F.to in originale

---

**Anno 2008 - TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI**  
 contro *Scaphoideus titanus*, vettore di Flavescenza dorata della vite

PERIODO TRATTAMENTO	AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA *	ALTRE AZIENDE	AZIENDE BIOLOGICHE
<p><b>Primo trattamento:</b>  <u>da usare prima della fioritura della vite o nel caso di vitigni a fioritura precoce, subito dopo la fine della fioritura</u></p> <p><u>Da usare dopo la fine della fioritura della vite ad allegazione completa, (indicativamente fine giugno)</u></p>	<p>BUPROFEZIN                      (attivo solo contro gli stadi giovanili) da utilizzare in vigneti con basse popolazioni di Scafoideo e con alti volumi d'acqua</p> <p>THIAMETHOXAM                      CLORPIRIFOS ETILE                      CLORPIRIFOS METILE                      MALATION (formulati in emulsione olio/acqua o in olio vegetale)</p>	<p>PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE</p> <p>VEDASI ELENCO A</p>	<p>PIRETRO                      Attivo solo contro gli stadi giovanili; almeno 2-3 a distanza di 7-10 giorni. Più efficace se addizionato con piperonil butossido. Trattare la sera tardi, usare acque non calcaree o acidificare la soluzione (pH &lt; 7).</p>
<p>NB: ognuno dei principi attivi non deve essere usato più di una volta all'anno</p>			
<p><b>Secondo trattamento:</b>  <u>Prima decade di luglio (15 -20 gg. dopo il 1° trattamento)</u></p>	<p>ETOFENPROX                      CLORPIRIFOS ETILE                      CLORPIRIFOS METILE                      MALATION (formulati in emulsione olio/acqua o in olio vegetale)                      THIAMETHOXAM</p> <p>NB: ognuno dei principi attivi non deve essere usato più di una volta all'anno</p>	<p>PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE (escludendo i regolatori di crescita)</p> <p>VEDASI ELENCO A</p>	
<p><b>Eventuale terzo trattamento:</b>  <u>fine luglio- inizio agosto</u> o in relazione all'andamento delle catture</p>	<p>Come sopra alternando i principi attivi, evitando i formulati con residualità maggiore (microincapsulati)</p> <p>PER LE AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA                      * E' NECESSARIO RICHIEDERE LA DEROGA</p>		

NB: Le date sono indicative, vanno verificate in zona seguendo il decorso del ciclo biologico dell'insetto e possono variare da un anno all'altro

\*aziende che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013.

**eventuale comunicato per i trattamenti contro l'insetto vettore**

**DATA DI EFFETTUAZIONE TRATTAMENTO SABATO 28 GIUGNO 2008**